

**SCHEMA DI
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “FOR.ITALY – FORMAZIONE FORESTALE PER
L’ITALIA”**

(articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA

la Regione Piemonte con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Basilicata con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Calabria con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Liguria con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Lombardia con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e

alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Sardegna con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale 80087670016, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Sicilia con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale 80087670016, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Toscana con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

E

la Regione Veneto con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi della D.G.R. n. XXXX del XX.XX.2020,

(nel seguito indicate congiuntamente come le Parti)

VISTI

l'articolo 2 (Finalità), comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (di seguito TUFF) che individua tra gli obiettivi da perseguire la promozione ed il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;

l'articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione), comma 8, lettera b) del TUFF in cui è previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF), adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fornite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei (di seguito DM formazione);

la relazione tecnico illustrativa a sostegno della proposta del DM formazione che evidenzia la necessità di adottare le misure di sostegno di seguito indicate, volte a favorire un efficace recepimento di tale disposizione:

1. definire a livello nazionale lo standard formativo minimo dell'Istruttore forestale al fine di ottenere analoghi livelli qualitativi in esito a corsi erogati in tutte le aree territoriali dell'Italia;
2. comunicare sul territorio, in bosco e alle imprese, i contenuti del DM formazione;
3. avviare corsi di formazione per Istruttori forestation particolare riferimento alle Regioni del centro e sud Italia;
4. quantificare le risorse necessarie del prossimo periodo di programmazione per permettere alle imprese forestali di acquisire le competenze professionali necessarie per rispettare il DM formazione;
5. accompagnare le Regioni che devono iniziare questo percorso con un adeguato servizio di assistenza tecnica;
6. prevedere che la formazione proposta dalle Regioni dovrà:
 - essere erogata con continuità;
 - avere carattere prevalentemente pratico;
 - utilizzare gli Istruttori forestali (operatori forestali formati per trasmettere le principali tecniche di lavoro in campo forestale) come docenti della parte pratica;
 - essere realizzata in cantieri forestali reali;
7. raccogliere e valorizzare il materiale già elaborato in tema di formazione professionale in campo forestale dalle Regioni e Province autonome;
8. avviare un confronto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) finalizzato ad inserire nell'ambito del ciclo educativo (obbligo scolastico) la qualifica professionale da operatore forestale (triennale), analogamente a quanto già previsto, ad esempio, per l'agricoltura (qualifica da operatore agricolo che, con un ulteriore biennio, porta all'acquisizione del diploma di agrotecnico);

le Regioni che hanno il compito di promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco, anche

attraverso la definizione di requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale; professionalità che le Regioni devono favorire attraverso attività di formazione e aggiornamento degli operatori e di qualificazione delle imprese, volte anche a garantire standard adeguati di sicurezza per i lavoratori;

la situazione fortemente frammentata a livello nazionale, soprattutto tra Regioni del nord, del centro e del sud, spesso a discapito di queste ultime, emersa da un processo di *audit* sul tema della formazione professionale in campo forestale attivato su scala interregionale;

la volontà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dell'economia montana e delle foreste (di seguito MIPAAF - DG Foreste) di sostenere iniziative mirate a ridurre il divario esistente in tema di qualificazione del capitale umano ed imprenditoriale attraverso una serie di azioni da realizzare in modo coordinato sul territorio nazionale da organizzare in un progetto pluriennale;

la proposta di progetto di informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano denominato "For.Italy - *Formazione forestale per l'Italia*" (di seguito "For.Italy") elaborata dal Settore Foreste della Regione Piemonte e dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente SpA (di seguito IPLA), su indicazione e di concerto con il MIPAAF - DG Foreste ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), finalizzata a riproporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un "*settore forestale*";

l'idea progettuale che si sviluppa lungo direttrici complementari basate sull'informazione, sulla formazione e sulla condivisione di conoscenze ed esperienze e prevede la realizzazione di attività che possono favorire la crescita di un ideale "*equipe di lavoro*" composta da pubbliche amministrazioni, tecnici e imprese impegnati in un organico sviluppo del sistema paese in ambito forestale;

le attività di progetto che rappresentano importanti momenti di aggregazione, reciproca conoscenza, confronto ed informazione; permettono di raccogliere adesioni nei confronti di future iniziative in tema di formazione forestale e di promozione degli albi delle imprese forestali (articolo 10, comma 2 del d.lgs. 34/2018), ma anche di comprendere specifiche esigenze del contesto di riferimento e di veicolare particolari messaggi di politica forestale, definendo un canale di comunicazione diretto fra le pubbliche amministrazioni e gli operatori del settore;

il verbale della seduta del 3 marzo 2020 del Tavolo permanente di concertazione tra Stato e Regioni in materia di foreste istituito con decreto

ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792, (trasmesso con posta elettronica certificata in data 22 aprile 2020 dal MIPAAF - DG Foreste) in cui è riportata l'ampia condivisione del progetto preliminare "For.Italy" da parte di tutte le Regioni e Province autonome e che dà atto:

- della sua approvazione;
- dell'individuazione della Regione capofila e del partenariato di progetto;
- della quantificazione e localizzazione delle azioni da attivare e del relativo bacino d'utenza sovraregionale;
- della definizione di un cronoprogramma operativo sviluppato su quattro annualità (2020-2023);
- dell'intenzione del MIPAAF - DG Foreste di proporre il finanziamento del progetto "For.Italy" riservando una quota del Fondo per le foreste italiane di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre, n. 145;

la progettazione definitiva del progetto "For.Italy - *Formazione forestale per l'Italia*" ed il relativo piano economico finanziario (Allegato 1 del presente Accordo) che quantifica le risorse necessarie per la sua realizzazione;

i decreti ministeriali attuativi del TUFF che disciplinano i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale (DM 29 aprile 2020, n. 4472) e delineano i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (DM 29 aprile 2020, n. 4470);

l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 6.8.2020 (repertorio n. 138) in merito allo schema di decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali che destina parte delle risorse degli anni 2020-2021 del "Fondo per le foreste italiane", pari complessivamente a 1.720.000 euro (1.200.000 euro nel 2020 e 520.000 euro nel 2021), ad un progetto riguardante l'informazione e la formazione per il settore forestale italiano, con allegato uno schema di Accordo di programma tra il MIPAAF e la Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di attuazione;

il decreto della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali 4 settembre 2020, n. 9093650, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio del Mipaaf in data 2.11.2020 al n. 382 ed alla Corte dei Conti in data 9.11.2020 al n. 925, che destina parte delle risorse degli anni 2020-2021 del "Fondo per le foreste italiane", pari complessivamente a 1.720.000 euro, ad un progetto riguardante l'informazione e la formazione per il settore forestale

italiano, con allegato uno schema di Accordo di programma tra il MIPAAF e la Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di attuazione;

l'Allegato 2, contenente la riprogrammazione delle attività e dei costi, nonché l'indicazione delle attività svolte dalle Regioni (partner e non partner) ad integrazione del contributo statale, elaborato dal partenariato (prot. 99805/A1614A del 23.10.2020) su richiesta del MIPAAF per dare riscontro alle necessità manifestate dagli Organi di controllo;

l'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 stipulato per la realizzazione del progetto "For.Italy" in data **XX.XX.2020** tra la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste, individuata quale Ente Capofila delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dell'economia montana e delle foreste, della durata di 4 anni;

l'impegno assunto nel citato Accordo di Programma dal MIPAAF - DG Foreste, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del decreto di ripartizione del Fondo per le foreste italiane, di cui all'articolo 1, comma 663, delle legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, a versare le somme sopra indicate alla Regione Piemonte, in qualità di Ente Capofila del progetto, a valere sui fondi del capitolo n. 8010;

la necessità di stipulare tra le Regioni coinvolte direttamente (Partner) nella realizzazione del progetto "For.Italy" un Accordo di Collaborazione interistituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (di seguito Accordo di Collaborazione) per la definizione delle condizioni di attuazione del progetto "For.Italy";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'articolo 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare gli articoli 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari";

RITENUTO CHE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

le Amministrazioni coinvolte coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali volte alla qualificazione del capitale umano ed imprenditoriale in campo forestale attraverso:

- a) la loro declinazione su scala sovra regionale;
- b) la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi, strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali;
- c) la realizzazione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate;
- d) la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - **l'Allegato 1** che definisce il contenuto, le modalità attuative ed il piano economico finanziario del Progetto "For.Italy" su cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito l'intesa il 6 agosto 2020 - rep. n. 138;
 - **l'Allegato 2** che contiene la riprogrammazione delle attività e dei costi, nonché l'indicazione delle attività svolte dalle Regioni (partner e non partner) ad integrazione del contributo statale; restano pertanto confermate le schede illustrative delle singole azioni del

progetto di cui all'Allegato 1 per il dettaglio descrittivo ivi riportato riguardante le scelte operative e le relative modalità di realizzazione mentre, per la parte relativa al cronoprogramma di esecuzione ed alla ripartizione dei corrispondenti costi, devono intendersi implicitamente modificate e armonizzate con quanto riportato nei prospetti riepilogativi generali dell'Allegato 2.

- l'Allegato 3 che individua i Responsabili operativi, di cui all'articolo 6, dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo;
 - l'Allegato 4 relativo alla ripartizione tra le Parti dell'onere finanziario complessivo previsionale di cui all'articolo 8;
 - l'Allegato 5, contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Parti;
 - l'Allegato 6 che contiene l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riferita a ciascuna della Parti.
3. È fatta salva la possibilità per le Parti di apportare le modifiche e integrazioni non sostanziali e coerenti con le finalità del progetto "For.Italy" che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione dell'Accordo stesso.
4. A tal fine sarà sufficiente che le suddette integrazioni e modifiche siano previamente condivise dalle Parti attraverso il mero scambio di intenti a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 10, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo, purché approvate dal Capofila.

Articolo 2

Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, l'elaborazione di documenti tecnici, lo sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, attività di coinvolgimento attivo degli operatori del settore forestale su tutto il territorio italiano, la definizione e realizzazione di azioni, metodi e strumenti per promuovere lo sviluppo sostenibile delle foreste attraverso l'acquisizione e la valorizzazione delle competenze professionali del capitale umano ed imprenditoriale del settore forestale.
2. Le Parti, inoltre, assicurano il raccordo e l'integrazione tra le attività di cui al successivo articolo 3, nell'ambito del più ampio processo di attuazione

dell'elaboranda Strategia Forestale Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e dei decreti ministeriali che disciplinano i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale (DM 29 aprile 2020, n. 4472) e delineano i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (DM 29 aprile 2020, n. 4470).

3. Il MIPAAF - DG Foreste si impegna nei compiti di ideazione e coordinamento del progetto "For.Italy", verificandone i contenuti in coerenza con la strategia forestale nazionale e altre politiche di settore. Partecipa alle iniziative progettuali, controlla le attività svolte e ne verifica la coerenza rispetto al progetto approvato, supporta la Regione Piemonte, capofila del progetto, nel dirimere questioni tecnico procedurali e nell'ideazione dei prodotti di comunicazione ove previsti. Con il supporto di Rete Rurale Nazionale crea ed aggiorna un apposito sito internet informativo sulla attività del progetto "For.Italy".

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di attuazione del progetto "For.Italy" che prevede l'ideazione, la promozione e la realizzazione di:
 - a) cantieri forestali dimostrativi in foresta, nell'ambito di un contesto reale, per promuovere la formazione professionale in campo forestale facendo conoscere competenze, attrezzature e procedure riferite a specifiche operazioni forestali;
 - b) corsi di formazione professionale aderenti allo standard formativo dell'Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento;
 - c) strumenti informativi e promozionali della formazione, da integrare con la stampa di materiale didattico e divulgativo e con gadget incentrati sulla sicurezza nei cantieri forestali;
 - d) iniziative di supporto all'attuazione organica e coordinata su tutto il territorio nazionale del DM in tema di formazione professionale in campo forestale.
2. Le iniziative sopra descritte, quando localizzate sul territorio di una delle Parti, sono comunque destinate anche alle regioni limitrofe, come descritto nell'[Allegato 1](#).
3. Il progetto sarà attuato dal Capofila unico individuato nella Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste che intende individuare un soggetto attuatore anche

avvalendosi della propria società in house IPLA S.p.A., previa verifica di congruità ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, e dai seguenti Partner:

- a) Regione Basilicata - Ufficio foreste e tutela del territorio - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- b) Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo;
- c) Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità;
- d) Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali, che intende individuare come soggetto attuatore l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito ERSAF);
- e) Regione Sardegna - Direzione Generale Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali, che intende individuare come soggetto attuatore l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (di seguito FORESTAS);
- f) Regione Siciliana - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- g) Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, che intende individuare come soggetto attuatore l'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve;
- h) Regione Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste, che intende individuare come soggetto attuatore l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (di seguito Veneto Agricoltura).

Articolo 4

Compiti ed obblighi delle Parti

1. Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente articolo 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

1.1 - il Capofila:

- a) curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all'attuazione dell'Accordo;
- b) predisporre semestralmente, con il contributo dei Partner, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività del progetto "For.Italy" da trasmettere al MIPAAF - DG Foreste e comunicare

al Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6792 del 29 giugno 2019;

- c) vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio;
- d) curare gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- e) assicurare il proprio contributo per il corretto svolgimento delle attività individuate nel progetto;
- f) promuovere la cooperazione tra le Parti;
- g) assicurare che la realizzazione del progetto avvenga con respiro sovranazionale ed in modo uniforme e coordinato su tutto il territorio nazionale;
- h) mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, mezzi e personale eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività progettuali;
- i) fornire il supporto all'elaborazione e all'attuazione coordinata delle iniziative dei Partner;
- j) mettere a disposizione gli esiti delle attività realizzate e dei risultati conseguiti;

1.2 - i Partner:

- a) assicurare la realizzazione delle attività di competenza, come descritte negli Allegati 1 e 2, anche attraverso la messa a disposizione di proprie strutture, attrezzature, mezzi e personale;
- b) rispettare le indicazioni impartite dal Capofila per assicurare la realizzazione del progetto con respiro sovranazionale ed in modo uniforme e coordinato su tutto il territorio nazionale;
- c) tenere costantemente aggiornata la contabilità relativa al progetto mantenendola separata da altre scritture contabili;
- d) riportare su tutti i giustificativi di spesa un riferimento esplicito al progetto "For.Italy";
- e) rendicontare le attività realizzate secondo le modalità indicate nell'articolo 9;
- f) trasmettere semestralmente al Capofila una relazione sintetica sull'attività svolta dalla propria amministrazione e dalle Regioni non partner, laddove sia prevista una collaborazione con le Regioni limitrofe, in riferimento alle tematiche di progetto ad integrazione del contributo statale;
- g) consentire al Capofila i controlli necessari alla verifica del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti, nonché della congruità e conformità delle spese sostenute.

Articolo 5

Modalità di esecuzione

1. Ferma restando la responsabilità in capo alle Regioni per le attività di competenza, le Parti possono individuare dei soggetti attuatori per il supporto alla realizzazione delle proprie azioni; in tal caso, all'avvio del progetto, le Parti trasmettono al Capofila il provvedimento che individua il soggetto attuatore e ne disciplina i rapporti.
2. Il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività sono affidati ai Responsabili operativi di cui all'articolo 6, i quali hanno, in particolare, il compito di definire operativamente e concordare il contenuto della collaborazione e le relative modalità attuative, in base a quanto indicato nel progetto.

Articolo 6

Responsabili operativi

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività di cui all'articolo 3, è assicurata da un Responsabile e da uno o due Referenti tecnici per ciascuna Parte individuati nell'[Allegato 3](#).
2. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione attraverso modalità operative condivise.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Durata delle attività

1. Le attività indicate dettagliatamente negli [Allegati 1 e 2](#) saranno avviate, salvo cause di forza maggiore, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto riportato all'articolo 18 in merito alla sua efficacia.
2. Le attività dovranno essere concluse entro 36 mesi dal loro avvio.
3. È prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 12 mesi la durata del presente Accordo, senza oneri aggiuntivi, su richiesta motivata del Capofila e previa approvazione del MIPAAF - DG Foreste.

Articolo 8

Ammontare del contributo e ammissibilità delle spese

1. Il contributo per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato 1 ammonta a euro 1.720.000,00 (di cui euro 1.200.000,00 finanziati dal Fondo Foreste 2020 ed euro 520.000,00 finanziati dal Fondo Foreste 2021) con la ripartizione tra le Parti indicata nell'Allegato 4.
2. L'importo finale sarà calcolato con le modalità previste nell'articolo 9.
3. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
4. Lo stesso contributo sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
5. Le spese sono ammissibili se pertinenti e sostenute dalle Parti a partire dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo dello Stato del Decreto ministeriale di ripartizione del Fondo per le foreste italiane (articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per l'anno 2020 e per l'anno 2021, di cui al capitolo n. 8010, e fino alla data di conclusione del progetto. I pagamenti effettivi dovranno essere effettuati entro i 2 mesi successivi alla realizzazione delle attività, salvo particolari e motivate richieste di proroga autorizzate dal Capofila.
6. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico delle Parti, senza alcun rimborso.
7. Eventuali economie riscontrate a seguito della realizzazione delle iniziative previste potranno essere utilizzate, previo accordo del partenariato e d'intesa con il MIPAAF - DG Foreste, per la realizzazione di ulteriori attività coerenti con le finalità del presente progetto.

Articolo 9

Flussi economici e rendicontazione

1. Il MIPAAF - DG Foreste procederà al trasferimento del contributo di cui al precedente articolo a favore del Capofila con le seguenti modalità:
 - a) 30% della somma del contributo previsto per l'anno 2020, a titolo di anticipo, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;

- b) 40% della somma del contributo previsto per l'anno 2020, successivamente alla prima relazione semestrale periodica sullo stato di avanzamento delle attività di progetto, così come prevista dall'art. 2 comma 7 del decreto 4 settembre 2020, n. 9093650, a condizione che risulti attestato l'avvenuto impegno della somma assegnata a titolo di anticipo per l'organizzazione e l'avvio delle attività previste dal progetto da parte delle Regioni interessate in base al cronoprogramma generale di progetto;
- c) 30%, a titolo saldo, a valere sul residuo del contributo previsto per l'anno 2020, sulla base di apposita relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, contenente la loro articolazione temporale, l'indicazione delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, da presentare entro il mese di dicembre 2021, comunque nel rispetto delle scadenze previste per l'emissione di titoli di pagamento a carico dell'esercizio finanziario dell'annuale circolare della Ragioneria Generale dello Stato relativa alle operazioni di chiusura delle scritture contabili;
- d) il contributo previsto per l'annualità 2021 sarà assegnato nei limiti del 30% a titolo di anticipo a fronte della presentazione della progettazione di dettaglio delle azioni di competenza previste dal progetto per tale annualità e, successivamente, in più soluzioni, sulla base dello stato di avanzamento delle attività previste dal relativo cronoprogramma generale, a seguito di quanto relazionato dalla Regione Piemonte.

2. Le spese sostenute con il Fondo per le foreste italiane dovranno essere effettuate entro la fine dell'anno successivo a quello del finanziamento. Per cause di forza maggiore e situazioni od eventi non preventivabili al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto anche della particolare tipologia delle attività previste, che dovranno essere prevalentemente svolte in campo in cantieri didattici operativi, sarà possibile rimodulare i termini nonché il programma delle attività con le modalità previste dall'articolo 8 del medesimo Accordo.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in ogni caso, per lo svolgimento o il completamento delle attività del "Progetto For.Italy" non accorderà ulteriori finanziamenti a carico del Bilancio dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le foreste italiane, oltre a quelli concessi con il decreto 4 settembre 2020, n. 9093650.

4. Il Capofila procederà all'utilizzo ed alla ripartizione della somma versata dal MIPAAF - DG Foreste a favore dei Partner in funzione delle attività programmate (sotto forma di anticipo) e realizzate (sotto forma di acconto e saldo) come di seguito indicato:

- a) 1° anticipo pari al 30% del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte della presentazione del provvedimento amministrativo dell'Ente beneficiario con cui sono istituiti i capitoli di entrata e di spesa e sono iscritte le risorse necessarie vincolate alla realizzazione delle attività di competenza previste dal progetto "For.Italy";
 - b) 2° anticipo pari al 40% del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a condizione che risulti attestato l'avvenuto impegno delle risorse necessarie;
 - c) saldo del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a conclusione delle attività e a fronte di rendicontazione conforme a quanto previsto nei commi successivi;
 - d) anticipo pari al 30% del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte della presentazione della progettazione di dettaglio degli azioni di competenza;
 - e) acconto pari al 40% del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte di rendicontazione conforme a quanto previsto nei commi successivi";
 - f) saldo del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all'onere finanziario complessivo previsionale spettante per il medesimo anno, a conclusione delle attività e a fronte di rendicontazione conforme a quanto previsto nei commi successivi.
5. Il trasferimento del contributo avverrà sui conti della Tesoreria Regionale delle Parti che saranno comunicati al Capofila.
6. Gli importi relativi all'acconto ed al saldo verranno erogati previa presentazione e valutazione da parte del Capofila di:
- a) una relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, da redigere utilizzando un format predisposto dal Capofila;
 - b) una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di costo preventivata, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della spesa sostenuta, redatta attraverso l'utilizzo di apposito format predisposto dal Capofila;
 - c) limitatamente all'azione che prevede la realizzazione di corsi di formazione per Istruttore forestale si conviene che la

rendicontazione si baserà sull'adozione delle seguenti Unità di Costo Standard (di seguito UCS), determinate facendo riferimento alle più recenti esperienze sulle medesime attività e tenendo conto della difficoltà realizzativa in determinati contesti territoriali (ad esempio formazione forestale assente, corpo docente non presente, disponibilità di locali, macchine ed attrezzature) e del diverso numero di allievi previsti:

Corso	UCS (€/ora/allievo)
Nord	40
Centro -Nord	40
Centro	45
Sud (Basilicata)	48
Sud (Calabria)	50
Sardegna	55
Sicilia	60

- d) una relazione sull'attività svolta, ad integrazione del contributo statale, dalla propria amministrazione e dalle Regioni non partner, laddove sia prevista una collaborazione con le Regioni limitrofe, utilizzando l'apposito format predisposto dal Capofila.
7. Ai fini dell'erogazione del saldo, i documenti previsti nei commi precedenti dovranno pervenire al Capofila entro il terzo mese successivo alla data di conclusione delle attività, esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 10, salvo particolari e motivate richieste di proroga autorizzate dal Capofila.
8. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante allegazione di fatture, ricevute e simili, conformi alla normativa in materia fiscale, e relativa quietanza; per le spese relative al personale interno si dovranno trasmettere timesheet, buste paga, missioni ed evidenze del loro pagamento.
9. Limitatamente all'azione che prevede la realizzazione di corsi di formazione per Istruttore forestale il contributo è determinato sulla base degli UCS indicati nel comma 4, lettera c) e legati esclusivamente alla reale fruizione dell'attività; pertanto, a dimostrazione dello svolgimento della stessa, il partner dovrà trasmettere un rendiconto contenente:
- a) relazione per ogni attività svolta (selezione, singola settimana di corso, tirocinio ed esame finale), comprendente anche le valutazioni conseguite dai singoli partecipanti;

- b) copia conforme all'originale dei registri di rilevazione delle presenze (selezione, corsi, vitto, alloggio, consegna materiale didattico, tirocinio, esame finale), sottoscritti per esteso, in modo chiaro e leggibile, da tutto il personale coinvolto e dagli allievi;
- c) copia conforme all'originale della lettera di trasmissione degli attestati rilasciati agli allievi o documentazione equivalente (ad esempio firma di consegna a mano);
- d) sintesi dell'esito dei test di gradimento sottoposti ai partecipanti con il dettaglio di ogni settimana di corso;
- e) elenco delle risorse umane impegnate per la realizzazione dell'intervento, contenente anche il personale esterno;
- f) timesheet delle risorse umane interne impiegate;
- g) copia dei contratti riferiti a prestazioni di servizio, noleggi, acquisti e beni di consumo.

Benché la documentazione fiscale non debba essere consegnata al Capofila, tutte le fatture dovranno in ogni caso riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "Progetto For.Italy - anno XXXX"; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (ad esempio energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche), nonché le fatture in quota parte relative a minuterie ed a materiali di consumo, sino ad una soglia di 200 €.

Dovrà inoltre essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti che dovranno essere effettuati dalle Parti (o dal soggetto attuatore) e non da terzi.

- 10. Le Parti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 11. I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti informatici per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 12. Non saranno riconosciute le spese rendicontate in inosservanza delle modalità sopra indicate.
- 13. Fermo restando l'onere finanziario complessivo previsionale di ciascun partner (Allegato 4), sono ammesse modifiche all'importo delle categorie di spesa fino al 10% del totale delle spese previsionali del partner; il superamento della soglia di flessibilità del 10% richiede l'autorizzazione del Capofila.

Articolo 10

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni ufficiali tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'[Allegato 5](#).
2. Ogni altra forma di comunicazione non ha valore formale.

Articolo 11

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 12

Pubblicità e comunicazione

1. Le Parti si impegnano a comunicare e pubblicizzare correttamente il progetto e la sua fonte di finanziamento.
2. Le Parti si impegnano a rispettare il piano di comunicazione di progetto.

Articolo 13

Recesso e revoca

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 10. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
2. La mancata realizzazione nei termini di cui all'articolo 7, in tutto o in parte delle attività previste, comporta la revoca del presente Accordo nei confronti della Parte inadempiente. In tal caso, questa dovrà restituire,

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, la quota di finanziamento percepita.

Articolo 14

Riservatezza e informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle sue finalità.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo e della raccolta dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento come da informativa delle Parti di cui all'**Allegato 6**.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Articolo 15

Responsabilità

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Articolo 16

Foro competente

1. Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo non risolte a livello bonario sono riservate alla giurisdizione del Foro di Torino.

Articolo 17

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia alla legge n. 241/1990 ed ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 18

Stipulazione ed efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86), a cura e spese della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo è efficace per le Parti dalla data di sottoscrizione con firma digitale e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico del medesimo documento elettronico; detto documento è conservato agli atti del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Per il Capofila

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 2

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 4

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 6

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 8

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 1

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 3

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 5

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 7

Dott.

(firmato digitalmente)

Le Parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del presente Accordo.

Per il Capofila

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 2

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 4

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 6

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 8

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 1

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 3

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 5

Dott.

(firmato digitalmente)

Per il Partner 7

Dott.

(firmato digitalmente)